

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Approvato con delibera del Consiglio d'Istituto n. 75 del 18/09/2021

PARTE PRIMA

Norme generali e programmatiche

Art.1

La scuola è un centro di varia cultura, punto di partenza e di arrivo, di esperienze vive, comunità che interagisce con tutte le forze sociali.

L'Istituto, in collaborazione con le famiglie, promuove il rinnovamento educativo del giovane, ne stimola l'interesse culturale alla luce della civiltà in cammino e svolge ogni azione, anche in collaborazione con altri istituti ed Enti, diretta a formare la coscienza civica e a prepararli ad assolvere i doveri sociali.

Art. 2

Gli alunni, quale componente necessaria della comunità educativa, assistiti dai docenti, partecipano attivamente alla vita della scuola, formandosi all'autogoverno e all'esercizio della democrazia nello spirito della Costituzione repubblicana.

Art. 3

I rapporti tra docenti e discenti si informa al colloquio ed alla collaborazione, fondati sul reciproco rispetto e sulla chiara consapevolezza dei rispettivi diritti e doveri.

Compito precipuo dei docenti è di sollecitare lo spirito comunitario dei giovani, stimolandone l'impegno sia scolastico che sociale, per una completa preparazione tecnico-culturale e per una adeguata formazione della personalità, anche in vista delle future scelte professionali.

Art. 4

Ciascuna classe è una comunità di lavoro e di ricerca, individuale e collettiva, degli alunni guidati dai docenti, i quali avranno cura di valorizzare il coordinamento interdisciplinare, di concerto con il Collegio dei docenti.

La programmazione dell'azione educativa, deliberata dal Collegio dei docenti, tiene conto delle nuove esigenze socio-culturali e didattiche.

PARTE SECONDA

Organizzazione della vita scolastica

Art. 5

L'adozione dei libri di testo, con le modalità previste dalla legge, va improntata a criteri di validità didattica riconosciuta dal Collegio dei docenti ed alla opportunità di non gravare i bilanci familiari nel rispetto dei tetti stabiliti dal D.M.7-12-1999 , n° 547 e successive modificazioni o integrazioni.

Art. 6

Il Coordinatore delle Attività Didattiche, di concerto con il Collegio dei docenti, pur nel rispetto dell'autonomia di giudizio e della libertà di ciascun insegnante, all'uopo riunito, si adoprerà a promuovere, con i mezzi più opportuni e adeguati, la uniformità dei criteri di giudizio di valutazione degli alunni delle varie classi al fine di evitare dannose sperequazioni di trattamento.

Art. 7

L'attribuzione del giudizio valutativo nelle varie discipline è rimessa all'autonomia del docente, il quale rende palese il voto alla classe.

Il docente curerà che al voto sia accompagnato un giudizio, orale o scritto a seconda dei casi, che contenga indicazioni delle manchevolezze e dei rimedi, al fine di migliorare la preparazione tecnico-culturale.

Gli elaborati scritti, dopo la loro correzione, vanno dati senza ritardo in visione agli alunni. Di tali elaborati possono prendere visione presso la scuola anche i genitori o persona dagli stessi espressamente delegata. Soltanto dopo che gli alunni hanno preso visione di un elaborato scritto può essere dato loro un altro compito scritto .

PARTE TERZA

Organi Collegiali

Consiglio di Istituto

Art. 8

Il Consiglio di Istituto, organo di gestione democratica della scuola, elegge con le modalità di cui all'art.8, comma 6, del D.P.R. 16-4-1994, n.297, un presidente e un vice presidente tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Le funzioni di segretario sono affidate dal presidente ad un membro del Consiglio stesso .

Art. 9

Gli atti del Consiglio sono pubblicati in apposito albo della scuola, ad eccezione di quelli concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato .

Art. 10

Il Consiglio prende visione del Bilancio d'esercizio redatto dall'ente gestore dell'Istituto.

Art. 11

Il Consiglio delibera sulla decadenza e sulla surrogazione dei suoi membri, nei casi previsti dalla legge.

In difetto di tempestiva surrogazione o sostituzione di uno o di alcuni dei suoi membri, il Consiglio, in numero legale, può ugualmente e validamente riunirsi purché sia presente almeno un rappresentante di ciascuna componente .

Art. 12

Il Consiglio, fatte salve le competenze del Collegio dei docenti e dei Consigli di classe, tenuto conto delle eventuali proposte delle assemblee degli studenti e dei genitori, delibera annualmente sulle materie contemplate nell'art. 10 del D.P.R. 297/94. Il Consiglio adotta il POF elaborato dal Collegio dei docenti (art. 3 DPR 275/98) .

Art. 13

Il Consiglio di Istituto promuove contatti con altri Consigli di Istituto, non soltanto a livello cittadino, per lo svolgimento di una comune azione diretta, tra l'altro, a realizzare scambi di informazione e di esperienze e ad intraprendere eventuali iniziative di collaborazione .

Art. 14

Il Consiglio d'Istituto, avvalendosi dei suggerimenti e dell'ausilio delle famiglie, del corpo docente e di specialisti che operano nella scuola con compiti psico-pedagogici e di orientamento, i quali ultimi saranno chiamati anche a partecipare, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio, svolgerà ogni azione diretta a sollecitare l'impegno scolastico dei meno dotati ed a recuperare quanti tra gli alunni abbiano subito pericolosi sbandamenti .

Art. 15

Il Consiglio d'Istituto determina, annualmente, nel rispetto delle norme vigenti, i criteri per l'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali.

Attribuzioni del Presidente

Art. 16

Il Presidente del Consiglio di Istituto ha le seguenti attribuzioni:

- 1) presiede il Consiglio;
- 2) convoca il Consiglio: a) su richiesta verbale o scritta del Coordinatore delle Attività Didattiche nella quale debbono essere indicati gli argomenti da trattare; b) su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio nella quale debbono essere indicati gli argomenti da trattare;
- 3) fa verbalizzare dal segretario i pareri e le proposte del Consiglio curando la conservazione dei verbali. Qualora il parere non sia unanime, dovrà verbalizzare sia quello di maggioranza che quello di minoranza;
- 4) mantiene i rapporti con gli organi amministrativi della scuola per tutto quanto concerne il funzionamento del Consiglio;
- 5) inoltra a chi di dovere tempestivamente e, comunque, non oltre 5 giorni dalla riunione del Consiglio, le proposte avanzate dal Consiglio stesso;
- 6) prende diretti contatti con i Presidenti del Consiglio di altri Istituti ovvero con organi ed Enti che possono fornire dati ed elementi utili ad espletare le funzioni conferite dalla legge al Consiglio;
- 7) invita a partecipare alle riunioni esperti, anche se estranei all'Istituto, che eventualmente dovessero essere proposti dal Consiglio ed approvati dalla maggioranza;

Il Presidente insieme ad altri componenti del Consiglio ha diritto di libero accesso nell'Istituto durante il normale orario di servizio, di disporre di un proprio ufficio, di avere dal Coordinatore delle Attività Didattiche tutte le informazioni concernenti le materie di competenza del Consiglio e di avere in visione tutta la relativa documentazione.

Modalità di svolgimento dei lavori del Consiglio d'Istituto

Art. 17

Il Consiglio è convocato dal Presidente con invito scritto, diramato a cura dell'ufficio di segreteria, che dovrà pervenire ai componenti almeno cinque giorni prima della data di convocazione, salvo casi di comprovata urgenza in cui la convocazione può essere disposta con preavviso di almeno 24 ore.

Copia della convocazione è affissa all'albo della scuola. Nell'invito dovranno essere indicati il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti da trattare.

Qualora un quinto dei consiglieri richieda per iscritto la trattazione di uno o più argomenti, essi dovranno essere inseriti nell'ordine del giorno della prima riunione successiva.

Dalla data dell'invito sarà messa a disposizione dei consiglieri, presso gli uffici della presidenza, la documentazione relativa all'ordine del giorno della seduta.

La seduta è valida se il numero dei presenti non è inferiore alla metà più uno dei componenti in carica.

Qualora i presenti non risultino in numero legale, il Presidente ne farà dare atto a verbale e procederà ad una nuova convocazione entro cinque giorni.

Art. 18

Il Presidente dirige la discussione, dà la parola ai consiglieri che ne fanno richiesta, fa procedere alle votazioni.

Egli è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine dell'adunanza nell'osservanza delle leggi, del presente regolamento e della reciproca libertà di parola dei componenti il Consiglio.

Art. 19

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e dà inizio alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Gli argomenti sono discussi nell'ordine segnato, salvo inversioni proposte dal Presidente o da un consigliere ed approvate dal Consiglio.

Le delibere adottate possono essere dichiarate immediatamente eseguibili.

Art. 20

I componenti del Consiglio trattano gli argomenti in discussione e debbono attenersi strettamente al merito degli stessi. Gli interventi debbono essere sintetici e senza divagazioni.

Art. 21

Nel corso della trattazione di ogni singolo argomento i consiglieri si iscrivono a parlare e, nell'ordine, viene loro concessa la parola. Nessun consigliere può prendere la parola più di una volta sullo stesso oggetto o sulle singole parti di una proposta.

Art. 22

Un consigliere può chiedere la parola per fatto personale qualora sia stato attaccato sulla propria condotta o gli siano state attribuite opinioni diverse da quelle espresse. In tal caso, egli deve indicare in che cosa consista il fatto personale.

Art. 23

Per mozione d'ordine si chiede la parola per un richiamo ad una norma di legge o di regolamento ovvero per un rilievo sul modo col quale si intende procedere ad una votazione.

Sulla validità della mozione decide la maggioranza.

Chi ottiene la parola per mozione d'ordine ha la precedenza.

Art. 24

Ogni consigliere può porre questioni pregiudiziali o sospensive. Sono questioni pregiudiziali quelle che riguardano la opposizione alla discussione di un argomento.

Sono questioni sospensive quelle con le quali si chiede il rinvio della discussione su un dato argomento.

Art. 25

Le pregiudiziali e le sospensive debbono essere presentate prima che si inizi la discussione su un determinato argomento all'ordine del giorno. Esse sono poste immediatamente a votazione.

Sulle pregiudiziali e sulle sospensive non possono parlare più di due consiglieri, dei quali l'uno a favore e l'altro contro.

Iniziata la trattazione di un argomento, essa dovrà essere portata a termine nella stessa seduta.

Art. 26

Chiusa la discussione, le votazioni vengono fatte par alzata di mano, se non vi sono opposizioni .

Qualora la votazione concerna persone o ne è fatta espressa richiesta anche da un solo consigliere, essa deve essere segreta e bisogna procedere in tal senso.

Nessuno può avere la parola durante la votazione, se non per dichiarazione di voto, che non può eccedere la durata di tre minuti.

Non sono ammesse deleghe.

Il Presidente ha diritto di voto.

Art. 27

L'ordine del giorno s'intende approvato quando abbia riportato la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Art. 28

Il Consiglio può costituire di volta in volta uno o più gruppi di lavoro i quali hanno la funzione di consulenza temporanea di studio per l'esame di particolari questioni.

Essi sono costituiti da minimo 3 e massimo 5 membri nominati dal Consiglio, anche tra elementi estranei, tenuto conto delle competenze specifiche.

Ogni gruppo nomina un relatore che presenta una relazione scritta sull'argomento, entro la data indicata all'atto della formazione del gruppo, salvo eccezionali o documentati motivi di proroga.

Art. 29

La partecipazione ai lavori del Consiglio di Istituto è un dovere per i suoi componenti e non dà diritto ad alcun compenso .

I membri che non intervengono, senza giustificato motivo accettati dalla maggioranza del Consiglio, a tre sedute consecutive, decadono dalla carica e vengono surrogati secondo le modalità dell'art. 38 del D.P.R. 297/94 .

Consiglio di classe

Art. 30

Il Consiglio di classe, organo di concreta vita scolastica, formula al Collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione. Esso è convocato, in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, dal Coordinatore delle Attività Didattiche di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata di almeno due membri.

Collegio dei docenti

Art. 31

Il Collegio dei docenti è convocato secondo le modalità stabilite dall'art. 7, comma 4 , del D.P.R. 297/94 .

PARTE QUARTA

Diritti e doveri degli studenti . Sanzioni disciplinari

Art. 32

I diritti degli studenti sono definiti dall'art. 2 del D.P.R. n.249 del 24 giugno 1998.

Art. 33

I doveri degli studenti sono definiti dall'art. 3 dello stesso D.P.R. e dalle norme e disposizioni previste dal Regolamento d'Istituto.

Art. 34

Costituiscono infrazione ai doveri di cui sopra:

- a) ritardi non giustificati ;
- b) assenze saltuarie, assenze collettive o non giustificate;
- c) comportamento rumoroso o scorretto nei vari ambienti scolastici; sosta prolungata nei corridoi o nei bagni; uscite non autorizzate dalle aule o dai locali scolastici; alterazione o soppressione di atti, documenti e registri scolastici;
- d) comportamento offensivo verbale o gestuale nei confronti dei componenti la comunità scolastica (coordinatore dette attività didattiche, professori , personale non docente, studenti , genitori);
- e) comportamenti che arrecano danni alle suppellettili e alle strutture scolastiche.
- f) Uso telefoni cellulari durante le lezioni.

Art. 35

Le infrazioni elencate all'art. 34 sono sanzionate nel modo seguente:

- 1) per la lettera a): ammonizione orale o scritta; ammissione in classe solo se accompagnati dal genitore;
- 2) per le lettere b) e c): oltre a quanto previsto per la lettera a), l'allontanamento dalle lezioni fino ad un massimo di due giorni, secondo la gravità dell'infrazione;
- 3) per la lettera d): oltre a quanto previsto per le lettere a) , b) , c) , l'allontanamento dalle lezioni da un minimo di giorni tre ad un massimo di giorni dieci , secondo la gravità dell'infrazione;
- 4) per la lettera e): la riparazione o il risarcimento del danno arrecato da parte del singolo o della classe o del gruppo di classi se trattasi di ambiente a loro comune per tacita partecipazione o omissivo comportamento.
- 5) per la lettera f): durante le lezioni i telefoni cellulari degli alunni devono essere spenti. Qualora il docente riscontri l'inosservanza di tale disposizione, è autorizzato a ritirare il cellulare che potrà essere riconsegnato nell'arco di tre giorni. In caso di recidiva da parte dell'alunno, il cellulare sarà consegnato al Coordinatore delle Attività Didattiche che stabilirà i tempi entro i quali restituirlo ai genitori dell'alunno. Agli alunni continua ad essere assicurata, per comunicazioni urgenti, la possibilità di fruire del telefono della scuola.
- 6) E' facoltà dell'organismo che commina la sanzione, modificare la sanzione stessa, con forme alternative di valenza formativa come, ad esempio, la lettura di un libro o lavori socialmente utili.

Art. 36

Le sanzioni di cui ai punti 1) e 2) sono inflitte dal Coordinatore delle Attività Didattiche.

L'allontanamento dalle lezioni è inflitto dal Consiglio della classe alla quale lo studente appartiene, con la presenza di tutte le sue componenti: docenti, genitori ed alunni.

Prima della decisione, il Consiglio di classe e il Coordinatore delle Attività Didattiche ascolteranno gli eventuali chiarimenti, le ragioni e le giustificazioni dello studente.

Il Coordinatore delle Attività Didattiche, per l'allontanamento di cui al punto 2), può, se lo ritiene opportuno, delegare il Consiglio di classe.

Per quanto non previsto si rimanda all'art. 4 del D.P.R. 249/98.

Art. 37

In merito alle infrazioni previste alle lettere a) e b) la Scuola informa le famiglie anche attraverso comunicazione telefonica. Si invitano, pertanto, i genitori a rendersi partecipi della vita scolastica e a controllare la frequenza alle lezioni dei propri figli.

Art. 38

Contro l'allontanamento dalle lezioni è ammesso ricorso da parte dello studente all'Organo di Garanzia Interno così composto:

- 1) Coordinatore delle Attività Didattiche o suo delegato (Presidente);
- 2) Un docente eletto, nell'ambito dell'intero Collegio, dalla medesima componente del Consiglio di Istituto;
- 3) Uno studente eletto dal Comitato degli studenti unitamente ai loro rappresentanti in seno al Consiglio di Istituto.
- 4) Un genitore eletto tra i componenti del Consiglio di Istituto.
- 5) Un personale ATA eletto tra i componenti del Consiglio di Istituto.

L'Organo di Garanzia Interna, prima della decisione sul ricorso, ascolterà lo studente interessato e il docente referente del Consiglio di classe che ha inflitto la sanzione.

Per quanto non previsto si rimanda all'art. 5 del D.P.R. 249/98

PARTE QUINTA

Diritto di assemblea

Art. 39

Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea, secondo le modalità e nei limiti contemplati dall'art. 13 del D.P.R. 297/94, per la trattazione di problemi scolastici, culturali e sociali e per la formulazione di proposte e di richieste al Preside o al Consiglio d'Istituto.

L'assemblea di Istituto funziona sulla base di un regolamento interno approvato dall'assemblea stessa ed inviato al Consiglio di Istituto, ed è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato Studentesco d'Istituto oppure a richiesta del 10% degli studenti.

L'assemblea elegge di volta in volta un presidente che, affiancato dal Comitato Studentesco, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti. Alle assemblee hanno diritto ad assistere i membri del Consiglio di Istituto, i quali sono abilitati a prendere la parola previa autorizzazione del Presidente. Le istanze dell'assemblea vanno rimesse per iscritto al Coordinatore delle Attività Didattiche almeno otto giorni prima, il quale fisserà il giorno dell'Assemblea evitando, per quanto possibile, che capiti negli stessi giorni della settimana.

Le richieste di collettivo dovranno pervenire al Coordinatore delle Attività Didattiche almeno sei giorni prima della data.

Art. 40

Il Coordinatore delle Attività Didattiche può autorizzare, in via eccezionale, a richiesta del Comitato Studentesco o dei delegati di assemblea oppure del 10% degli studenti di un corso, che

alle assemblee di classe sia sostituita un'assemblea di corso o di classi parallele, in deroga alle disposizioni vigenti, sempre che particolari situazioni lo consiglino.

Il Dirigente Scolastico può sospendere in qualsiasi momento l'Assemblea per motivi d'ordine pubblico. Gli alunni, al termine dell'Assemblea, possono uscire: di tanto sono avvertiti i genitori.

Art. 41

I genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea, secondo le modalità previste dall'art. 15 del D.P.R. 297/94.

L'assemblea di Istituto funziona sulla base di un Regolamento, approvato dalla stessa assemblea ed inviato in visione al Consiglio di Istituto, e viene convocata su richiesta e con le modalità di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 15 sopra citato .

Le istanze e le proposte dell'assemblea di Istituto vanno rimesse per iscritto al Coordinatore delle Attività Didattiche.

Art. 42

Il personale non docente ha diritto di riunirsi in assemblea per trattare argomenti attinenti al servizio ed alla vita dell'Istituto. Le assemblee possono riunirsi nell'ambito dell'Istituto in orario non coincidente con quello delle lezioni, con frequenza non superiore ad una volta al mese.

La richiesta di assemblea va diretta al Coordinatore delle Attività Didattiche, al fine di concordare la data e l'ora, e va avanzata tramite i rappresentanti del personale non docente nel Consiglio di Istituto.

Il personale docente ha diritto di riunirsi nei locali della scuola fuori dell'orario normale delle lezioni.

Le istanze e le proposte dell'assemblea vanno rimesse per iscritto al Coordinatore delle Attività Didattiche.

PARTE SESTA

Criteria generali per l'attribuzione del voto di condotta

Art. 43

La normativa ministeriale - Nota prot. 3062/90 del 31/07/08 recante Disposizioni esplicative / applicative del DPR 21/11/07 n° 235 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 24/06/98 n° 249- art. 9 (disciplina) e art. 5 bis (patto educativo) concernente lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria"; Legge di conversione n°169 del 30/10/08; Decreto Ministeriale n° 5 del 16/01/2009 "Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento" ; Decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137 recante "Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2008 - dispone che in sede di scrutinio intermedio e finale venga valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.

La votazione sul comportamento degli studenti, espressa in decimi e attribuita collegialmente dal Consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'Esame conclusivo del ciclo. Nella valutazione della condotta il Consiglio di Classe non si riferirà mai ad un singolo episodio comportamentale ma terrà conto della maturazione e della crescita civile e culturale complessiva dello studente. Inoltre, tenendo conto della valenza

formativa ed educativa cui deve rispondere l'attribuzione del voto sul comportamento, Il Consiglio di Classe valuterà e terrà in debita considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell'anno scolastico.

Griglia voti di condotta

Art. 44

Il Collegio dei docenti dell'Istituto, attenendosi alle su citate disposizioni, ha determinato i seguenti Indicatori per la Valutazione degli alunni relativamente al loro comportamento a scuola:

Indicatori
1. Rispetto del regolamento d'Istituto
2. Comportamento responsabile: a. Nell'utilizzo delle strutture e del materiale della scuola, b. Nella collaborazione con docenti, personale scolastico e compagni.
3. Frequenza e puntualità
4. Partecipazione alle lezioni
5. Impegno e costanza nel lavoro scolastico in classe / a casa
6. Profitto generale

Tenendo conto degli indicatori, il Collegio dei Docenti ha deliberato di adottare la seguente griglia di voti di condotta:

10 Comportamento responsabile e propositivo. Partecipazione attenta, viva e critica alle attività scolastiche. Impegno costante. Disponibilità piena al dialogo educativo con docenti e studenti. Rispetto delle consegne. Frequenza costante. Nessun provvedimento disciplinare.

9 Comportamento corretto e rispettoso del Regolamento d'istituto. Partecipazione attenta e disponibilità al dialogo educativo con docenti e studenti. Rispetto delle consegne. Frequenza costante. Nessun provvedimento disciplinare.

8 Comportamento corretto. Partecipazione non sempre attenta, impegno discontinuo. Frequenza regolare. Nessun provvedimento disciplinare.

7 Comportamento non sempre corretto. Partecipazione ed impegno discontinui. Frequenza discontinua. Provvedimenti disciplinari: almeno una nota sul Registro di classe.

6 Frequenza discontinua o saltuaria, ritardi e/o uscite anticipate superiori a quanto stabilito dal Regolamento. Partecipazione ad assenze collettive. Comportamento scorretto, scarsa partecipazione, impegno limitato. Provvedimenti disciplinari: note sul Registro di classe e/o allontanamento dalla comunità scolastica per periodi inferiori a 15 giorni.

5/4 Ai sensi del DM 5/2009 art. 4 e del DPR 122/2009, il voto di insufficienza si attribuisce in sede di scrutinio intermedio o finale da parte del consiglio di classe solo nel caso di sanzione disciplinare di durata uguale o superiore a 15 giorni, in assenza di evidente successivo segno di cambiamento. Secondo la L. 169/2008 la valutazione di insufficienza comporta in sede di scrutinio finale la non ammissione all'anno successivo o all'esame finale

Le valutazioni inferiori a sei sono considerate valutazioni negative. Le ragioni dell'assegnazione delle valutazioni negative sono oggetto di annotazione nel Verbale del Consiglio di Classe.

Assenze

Art. 45

Da quest'anno non si potranno superare i 50 giorni di assenza, pena la NON ammissione alla classe successiva e /o a sostenere l'Esame di Stato. Nel computo delle assenze sono da escludere quelle ammesse a deroga quali ad esempio quelle determinate da motivi di salute e/o gravissimi motivi di famiglia e, pertanto, adeguatamente documentate e giustificate da personale autorizzato. I criteri di cui sopra sono riferibili altresì valutazioni quadrimestrali. In tal caso, sono da adeguare, in numero proporzionale, al numero dei giorni di lezione effettivamente svolti.

PARTE SETTIMA

Diritto di libera espressione

Art. 46

Gli studenti hanno diritto di riunirsi in gruppi di studio o in seminari per l'approfondimento delle discipline di insegnamento e per dibattere problemi attinenti alla storia, alla economia ed alla evoluzione culturale, scientifica e sociale del nostro popolo, usufruendo di aule, sale ed attrezzature all'uopo destinate.

I gruppi di studio e i seminari di cui al presente comma sono diretti da insegnanti che si dichiarano disponibili nominati dal Coordinatore delle Attività Didattiche e possono parteciparvi anche eventuali esperti nominati dall'Istituto.

I relativi programmi vanno autorizzati dal Consiglio di Istituto, sentito il Collegio dei docenti. Le date, orari e luoghi di tali riunioni saranno stabiliti dal Preside.

Qualora gli studenti abbiano bisogno di un'aula per discutere di problematiche con modalità di autogestione, previo assenso del Dirigente scolastico e del Consiglio d'Istituto, dovranno sottoscrivere un contratto in cui si assumono le responsabilità relative.

PARTE OTTAVA

Disciplina dei servizi interni

Art. 47

Gli Uffici di Segreteria sono aperti al pubblico sei giorni alla settimana sia in orario antimeridiano, sia in orario pomeridiano.

Il Coordinatore delle Attività Didattiche stabilirà in maniera autonoma le modalità di ricevimento.

Art. 48

La Biblioteca dell'Istituto favorisce l'integrazione all'insegnamento con la ricerca individuale e di gruppo ed offre agli studenti la possibilità di ampliare ed approfondire la cultura.

Gli alunni possono accedervi per prelevare testi anche durante le ore di lezioni, purché autorizzati per iscritto dal docente presente in classe.

I libri, di regola, vanno consultati in biblioteca.

Può essere, tuttavia, consentito a ciascuna delle quattro componenti che cogestiscono l'Istituto che siano portati a casa per un tempo non superiore a quindici giorni, previa esibizione di un documento di riconoscimento i cui estremi vanno registrati.

Essi sono affidati in custodia all'interessato il quale è responsabile della loro integrità.

In caso di danneggiamento o di smarrimento, sarà addebitato al responsabile il costo del libro al prezzo di mercato.

PARTE NONA

Doveri di osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza

Art. 49

Gli allievi, gli insegnanti ed il personale ATA adegueranno il comportamento a criteri di reciproca collaborazione costruttiva e finalizzata al raggiungimento degli obiettivi culturali ed educativi.

Art. 50

Gli alunni entrano nei dieci minuti che precedono l'inizio delle lezioni e debbono essere nell'aula loro assegnata al secondo suono della campanella. I sigg. docenti sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima e cureranno che le lezioni abbiano inizio effettivo all'ora stabilita, segnalando al Coordinatore delle Attività Didattiche ogni eventuale difficoltà anomala.

Art. 51

Gli alunni ritardatari possono essere ammessi dal Coordinatore delle Attività Didattiche solo per giustificati motivi. Può essere richiesta giustificata firmata dal genitore (sul libretto delle assenze) per il giorno seguente. L'ammissione in classe può essere concessa solo a partire dall'inizio dell'ora successiva se il ritardo è eccessivo o se il docente di classe ha già effettuato l'appello. Le richieste di ammissione per le ore successive alla prima devono essere necessariamente giustificate come le assenze. I ritardi vengono annotati sul registro generale delle assenze.

Per gli alunni pendolari, raggruppati in apposito elenco, l'entrata in ritardo è consentita nella prima ora con un margine di tolleranza.

Dopo tre ritardi consecutivi si incorre nell'infrazione prevista dall'art. 39.

Art. 52

Eventuali uscite anticipate sono autorizzate dal Coordinatore delle Attività Didattiche o suo delegato solo per motivi validi e/o documentati e su richiesta personale dei genitori. L'uscita è consentita solo in compagnia di chi esercita la patria potestà. I maggiorenni possono uscire in anticipo, se autorizzati con atto formale dei genitori, sempre che presentino richiesta scritta, motivata e documentata.

Art. 53

Le assenze devono essere giustificate con apposito libretto e registrate quotidianamente sul giornale di classe dal docente della prima ora. Il rinvio della giustificata al giorno successivo andrà annotato in corrispondenza di quest'ultimo. Il rinvio reiterato sarà sanzionato secondo l'art. 36.

La firma della giustificata deve corrispondere ad una di quelle riportate sul frontespizio del libretto. Per le assenze superiori a cinque giorni occorre il certificato medico in caso di malattia o, negli altri casi, essere accompagnato da chi esercita la patria potestà. Il coordinatore di classe o qualsiasi altro docente della classe comunica ai genitori casi di assenza ripetute e comunque sospette, avvertendo

il Coordinatore delle Attività Didattiche e concordando le modalità della comunicazione con la segreteria.

Le assenze troppo numerose, salvo i casi di comprovata necessità, hanno incidenza sulle valutazioni complessive ed analitiche di profitto.

Art. 54

L'uscita dalle classi, per recarsi nei locali igienici, è consentita a partire dalle 10,00. Gli alunni autorizzati dai docenti possono recarsi nei bagni uno per volta.

Art. 55

Gli alunni in palestra seguiranno le direttive dei docenti, che valuteranno preventivamente, sulla base degli spazi a disposizione, della loro tipologia e condizione, quali attività potere svolgere. I sigg. docenti valuteranno, caso per caso, la possibilità di strategie educative alternative per quegli alunni che esibiscono documentazione medica con richiesta di esenzione parziale o totale dalle attività motorie.

Art. 56

Ai sensi della legislazione vigente, è vietato fumare in tutti i locali dell'istituto.

Gli alunni sono tenuti a rispettare le norme di sicurezza, comunicate dai docenti, di cui al piano di prevenzione rischi previsto dal D.L. 81/08.

Art. 57

La conservazione delle aule e delle suppellettili è affidata alla cura ed alla educazione degli alunni. Per eventuali danni ad esse arrecati si richiama l'art. 40 del presente regolamento.

L'Istituto è esonerato da ogni responsabilità per danni alle persone conseguenti all'uso non autorizzato di attrezzature sportive e didattiche.

L'Istituto non risponde della perdita di beni, preziosi, ed altri oggetti lasciati incustoditi o dimenticati nell'ambito dell'edificio scolastico.

PARTE DECIMA

Disposizioni finali e transitorie

Art. 58

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le norme contenute nel D.P.R. 16-4-1994 n° 297 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 59

Il presente Regolamento entra in vigore il decimo giorno successivo a quello della sua affissione in copia all'albo della scuola.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Art. 60

Il presente Regolamento potrà essere modificato in tutto o in parte su motivata richiesta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio di Istituto con il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti il Consiglio di Istituto.